

laborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma¹.

¹ Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abrogazione.

13. Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario.

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

14. *Finanziamento dei progetti.* 1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 «Informazione ed editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67¹.

¹ Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abrogazione.

15. *Procedure di gara.* 1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

16. Abrogazioni. 1. [...]¹.

¹ Abroga i commi 6, 7 e 8 dell'art. 5, L. 25 febbraio 1987, n. 67 e l'art. 9, L. 6 agosto 1990, n. 223.

31 - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (suppl. ord. G.U. 16 maggio 2005, n. 112). Codice dell'amministrazione digitale^{1 2 3 4}.

¹ Ovunque ricorreva la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla seguente: «DigitPA» (art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235). Successivamente la parola DigitPA è stata sostituita da Agenzia per l'Italia digitale ex art. 22, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

² Ovunque ricorrevano le parole «presente decreto» sono state sostituite dalle seguenti: «presente Codice». Ovunque ricorrevla la parola: «DigitPA» è stata sostituita dalla seguente: «AgID» (art. 61, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179).

³ La parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese», ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici» (art. 61, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179).

⁴ Ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all'articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite dall'articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71» ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle seguenti: «Linee guida» (art. 66, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217).

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalità e ambito di applicazione

1. *Definizioni.* 1. Ai fini del presente codice si intende per:
0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134¹;

a) [...]²;

b) [...]²;

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare³;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) [...]²;

f) [...]²;

g) [...]²;

h) [...]²;

i) [...]²;

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto⁴;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto⁴;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari⁴;

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario⁴;

i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica⁴;

l) [...]²;

l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi³;

l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera *l-bis*), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36⁵;

m) [...]²;

n) [...]²;

n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36⁶;

n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consente la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea⁷;

n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica⁸;

o) [...];

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti⁹;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti⁴;

q) [...]²;

q-bis) [...]⁹;

r) [...]²;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici¹⁰;

t) [...]²;

u) [...]²;

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata⁴;

u-ter) [...]⁹;

u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti

e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64¹;

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi⁴;

z) [...]²;

aa) titolare di firma elettronica: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione nonchè alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica¹¹;

bb) [...]²;

cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità¹;

dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi¹;

ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi¹;

ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71⁵.

l-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS¹²;

l-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS¹³.

¹ Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Lettera abrogata dall'art. 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁴ Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Lettera aggiunta dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁷ Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁸ Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁹ Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi abrogata dall'art. 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

¹⁰ Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi, da ultimo, così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

¹¹ Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

¹² Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

¹³ Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

2. Finalità e ambito di applicazione. 1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione¹.

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonchè alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)².

2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative³.

3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto⁴.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico⁵.

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196⁶.

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonchè alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico⁷.

6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale⁸.

¹ Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma aggiunto dall'art. 36, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁴ Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁷ Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Sezione II

Carta della cittadinanza digitale¹

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

3. Diritto all'uso delle tecnologie. 1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute².

1-bis. [...]².

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo³.

1-quater. [...]⁴.

1-quinquies. [...]⁴.

1-sexies. [...]⁴.

¹ Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

³ Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale¹. 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale².

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter³.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscriverne nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater².

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis².

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida².

2. [...]⁴.

3. [...]⁵.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale⁶.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-bis. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39⁷.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l'amministrazione in conformità alle Linee guida⁸.

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati⁹.

4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate⁷.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica^{9 10}.

4. *Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.* [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

5. *Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.* 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta¹.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento².

2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma³.

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225⁴.

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2⁴.

2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato⁴.

3. [...]⁵.

3-bis. [...]⁵.

3-ter. [...]⁵.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo⁶.

⁷ Rubrica, da ultimo, così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁹ Comma da ultimo, così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

¹ Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁶ Le nuove disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui al comma 3-bis è adottato entro la stessa data (art. 62, D.Lgs. 179/2016 cit.).

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente⁷.

¹ Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁶ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁷ Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 15, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche. 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. L'Agenzia per l'Italia digitale, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

6. Utilizzo del domicilio digitale¹. 1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida².

1-bis. [...] ³.

1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice

degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater⁴.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis⁴.

2. [...] ⁵.

2-bis. [...] ⁶.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 7, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69, poi abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti¹. 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico².

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2³.

2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies⁴.

3. [...] ⁵.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica⁶.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

6-ter. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi¹. 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati².

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili^{1,3}.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 9, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. 1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

6-quinquies. Consultazione e accesso. 1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.

3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati¹. 01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili².

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica³.

2. [...]⁴.

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198^{3,5}.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini. 1. Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo¹.

¹ Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

8-bis. Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici. 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'Agid¹.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID².

¹ Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

9. Partecipazione democratica elettronica. 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventive per via telematica sugli schemi di atto da adottare¹.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

10. Sportello unico per le attività produttive. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Sezione III

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa. 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)¹.

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice².

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti³.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida⁴.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi⁵.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo⁶.

4. [...]⁷.

5. [...]⁷.

5-bis. [...]⁸.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

³ Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁷ Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici. 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4¹.

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale².

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali. 1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle Linee guida. L'AgID assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema infor-

mativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati¹.

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali².

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma 2³.

3. [...]⁴.

3-bis. [...]⁵.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

³ Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁴ Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

14-bis. Agenzia per l'Italia digitale. 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea¹;

b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno²;

c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera *a-bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera *b)* e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia³;

d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;

e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;

f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta Autorità;

g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera *f)*¹;

h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;

i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui conservatori di documenti informatici accreditati, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza²;

l) ogni altra funzione attribuita da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti

già attribuita a AgID, all' Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri².

¹ Lettera così modificata dall'art. 14, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

15. Digitalizzazione e riorganizzazione. 1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano¹.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione¹.

2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118².

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

3-bis. [...] ³.

3-ter. [...] ³.

3-quater. [...] ³.

3-quinquies. [...] ³.

3-sexies. [...] ³.

3-septies. [...] ³.

3-octies. [...] ³.

¹ Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

² Comma aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma aggiunto dall'art. 47-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35 e poi abrogato dall'art. 19, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie. 1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innova-

zione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

b) approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera *b)*, e valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali¹;

c) promuove e sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale¹;

d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) stabilisce i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza².

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

¹ Lettera così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

17. Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale¹. 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a²:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni³;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, dell'amministrazione³;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1⁴;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'in-

formazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa³;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonìa³;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis⁵.

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b)⁶;

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi⁷.

1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico⁸.

1-quater. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione⁹.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice¹⁰.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di

cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente⁹.

1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata¹¹.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
² Alinea, da ultimo, così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁴ Lettera così modificata dall'art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Lettera così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi, da ultimo, così modificata dall'art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Lettera aggiunta dall'art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

18. Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale. 1. È realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale.

2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.

3. Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis è pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno.

4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, già adottati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'agenda digitale.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

CAPO II

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI¹

¹ Rubrica, da ultimo così sostituita dall'art. 19, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Sezione I

Documento informatico

20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici¹. 1. [...]².

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del

Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida³.

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria⁴.

1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico⁴.

2. [...]⁵.

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida⁶.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida⁷.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 17, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi, da ultimo, così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 20, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

21. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale¹. 1. [...]².

2. [...]³.

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo^{3,4}.

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su do-

cumento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti⁵.

3. [...]⁶.

4. [...]⁶.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

¹ Rubrica, da ultimo, così sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ I commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2, per effetto dell'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁴ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁶ Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

22. Copie informatiche di documenti analogici. 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale¹.

1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia².

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida¹.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5¹.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

6. [...]^{3,4}.

¹ Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

23. Copie analogiche di documenti informatici. 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo^{1,2}.

¹ Comma aggiunto dall'art. 20, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici. 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

23-ter. Documenti amministrativi informatici. 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia¹.

2. [...]².

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo³.

5. [...]².

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4⁴.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis⁵.

¹ Comma aggiunto dall'art. 24, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

23-quater. Riproduzioni informatiche. 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la seguente: ", informatiche"¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Sezione II

*Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari*¹

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 25, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

24. Firma digitale. 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma¹.

4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato

di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate².

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali¹.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

25. Firma autenticata. 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato¹.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23^{1 2}.

¹ Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

26. Certificatori. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

27. Certificatori qualificati. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

28. Certificati di firma elettronica qualificata¹. 1. [...]².

2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco³.

3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal

terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto⁴:

a) le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonchè poteri di rappresentanza⁵;

b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3⁶;

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili;

c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale⁷.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3 possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con le Linee guida sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali⁸.

4. Il titolare di firma elettronica, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo⁹.

4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma¹⁰.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 24, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma abrogato dall'art. 24, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Alinea, da ultimo, così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 27, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Lettera così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

⁷ Lettera aggiunta dall'art. 27, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁹ Comma così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 27, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

29. Qualificazione e accreditamento¹. 1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalità fissate dalle Linee guida².

2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonchè delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonchè i requisiti e le condizioni per

lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche³.

3. [...] ⁴.

4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa⁵.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'Agenzia per l'Italia digitale o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'Agenzia per l'Italia digitale dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale stessa e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione⁶.

7. [...] ⁶.

8. [...] ⁶.

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse dell'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 25, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁶ Comma abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori¹. 1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno².

2. [...] ³.

3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis⁴.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 26, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificata dall'art. 29, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma così sostituito dall'art. 26, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 29, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma abrogato dall'art. 26, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁴ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 29, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

31. Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata. [...] ¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

32. Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata¹. 1.

Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma².

2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi².

3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia certificati qualificati deve comunque³:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle Linee guida, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle Linee guida;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) [...] ⁴;

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare di firma elettronica qualificata o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare di firma elettronica qualificata medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare di firma elettronica qualificata, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle Linee guida⁵;

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari⁶;

k) non copiare, nè conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ha fornito il servizio di certificazione⁷;

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra

il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata⁷;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente all'Agenzia per l'Italia digitale e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso⁸.

4. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi⁹.

5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espreso consenso della persona cui si riferiscono⁹.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 27, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 30, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Alinea, da ultimo, così modificato dall'art. 30, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Lettera abrogata dall'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁵ Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 30, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Lettera così modificata dall'art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

⁷ Lettera così modificata dall'art. 27, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁸ Lettera aggiunta dall'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁹ Comma così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori¹. 1. L'AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori accreditati, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689².

1-bis. L'AgID, irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente³.

2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera *m-bis)*, AgID, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altresì i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico⁴.

3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale⁵.

4. [...] ^{6,7}.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 28, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 31, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma aggiunto dall'art. 28, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 31, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 31, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁶ Comma abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

33. *Usa di pseudonimi. [...]*¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

34. *Norme particolari per le pubbliche amministrazioni¹.*

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati²;

b) possono rivolgersi a «prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici³.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

a) all'interno della propria struttura organizzativa;

b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID⁴.

2. [...] ⁵.

3. [...] ⁶.

4. [...] ⁶.

5. [...] ⁶.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 29, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 29, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Lettera così modificata dall'art. 32, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma abrogato dall'art. 32, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Comma abrogato dall'art. 29, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

35. *Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata¹.* 1. I dispositivi sicuri e le procedure

utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

- a) sia riservata;
- b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
- c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS².

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare di firma elettronica, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle Linee guida³.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima⁴.

4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5⁴.

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall'Allegato II del regolamento eIDAS è accertata, in Italia dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica⁵.

6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'AgID in conformità alle linee guida di cui al comma 5⁶.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 30, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁵ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 30, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 30, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati. 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

- a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37¹;
- b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
- c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;
- d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle Linee guida, per violazione delle regole tecniche ivi contenute².

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle Linee guida.

¹ Lettera così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

² Comma così modificato dall'art. 34, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

37. Cessazione dell'attività. 1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso all'Agenzia per l'Italia digitale e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati¹.

2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione¹.

3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione².

4. L'Agenzia per l'Italia digitale rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6¹.

4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso l'Agenzia per l'Italia digitale che ne garantisce la conservazione e la disponibilità².

4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio³.

¹ Comma così modificato dall'art. 31, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi così modificato dall'art. 31, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma aggiunto dall'art. 31, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Sezione III

Trasferimenti di fondi, libri e scritture¹

¹ Rubrica, da ultimo, così sostituita dall'art. 26, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

38. Trasferimenti di fondi¹. 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le Linee guida, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia².

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 26, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

² Comma così modificato dall'art. 35, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

39. Libri e scritture. 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.

CAPO III

GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITÀ DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI¹

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 36, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Sezione I

Documenti della pubblica amministrazione¹

¹ Rubrica aggiunta dall'art. 36, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

40. Formazione di documenti informatici. 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida¹.

2. [...]².

3. [...]³.

4. [...]³.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 32, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

³ Comma abrogato dall'art. 32, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

40-bis. Protocollo informatico. 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle Linee guida^{1 2}.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 37, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Articolo aggiunto dall'art. 27, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

40-ter. Sistema pubblico di ricerca documentale. 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 37, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Sezione II

Gestione e conservazione dei documenti¹

¹ Rubrica aggiunta dall'art. 37, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

41. Procedimento e fascicolo informatico. 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis¹.

1-bis. [...]².

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241³.

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e dell'integrazione⁴.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

- a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- b) delle altre amministrazioni partecipanti;
- c) del responsabile del procedimento;
- d) dell'oggetto del procedimento;
- e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.

e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida^{5 6}.

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti. Il fascicolo informatico; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis⁷.

3. [...]⁸.

¹ Comma così sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 38, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma aggiunto dall'art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi abrogato dall'art. 34, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi, da ultimo, così modificato dall'art. 38, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi così modificata dall'art. 38, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così modificato dall'art. 38, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁸ Comma abrogato dall'art. 34, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni. 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida.

43. Conservazione ed esibizione dei documenti¹. 1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida².

1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis³.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione⁴.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee guida⁵.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 39, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma così sostituito dall'art. 39, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma così modificato dall'art. 29, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici¹. 1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo

da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida².

1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi³.

1-ter. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida⁴.

1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis⁵.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 36, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 40, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, poi così sostituito dall'art. 36, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e infine modificato dall'art. 40, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi così sostituito dall'art. 40, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 40, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

44-bis. Conservatori accreditati. [...]

¹ Articolo aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

CAPO IV

TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

45. Valore giuridico della trasmissione. 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale¹.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 41, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi. 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziali

ri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite¹.

¹ Comma così modificato dall'art. 42, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni¹. 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso².

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare³.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁴;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax⁵;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati⁶.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 38, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 38, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁴ Lettera così modificata dall'art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁵ Lettera così modificata dall'art. 14, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi così modificato dall'art. 43, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

48. Posta elettronica certificata. [1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida¹.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida^{1 2 3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Articolo così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

³ Articolo abrogato dall'art. 65, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, nel testo modificato dall'art. 8, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 65 cit..

49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica. 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per esplicita indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

CAPO V

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IDENTITÀ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE¹

¹ Rubrica così modificata dall'art. 44, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni

50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445¹.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida².

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predisporre, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice³.

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato⁴.

¹ Comma così modificato dall'art. 34, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

² Comma aggiunto dall'art. 45, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 40, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

50-bis. Continuità operativa. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 34, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

50-ter. Piattaforma Digitale Nazionale Dati. 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019¹.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed è identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalità di cui al comma 3;

l'elenco è aggiornato periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalità di acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.

5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la titolarità del dato².

¹ Comma così modificato dall'art. 13, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito in L. 16 novembre 2018, n. 130.

² Articolo aggiunto dall'art. 45, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

51. Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni¹. 1. Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture².

1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito³:

a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici⁴;

b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;

c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni⁵.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2-bis. [...]¹.

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida⁸.

2-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto previsto, è possibile il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale⁸.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi così modificata dall'art. 46, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma così sostituito dall'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi così modificato dall'art. 41, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Alinea così sostituito dall'art. 41, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁴ Lettera così sostituita dall'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁵ Lettera così modificata dall'art. 46, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati¹. 1. [...]².

2. I dati e i documenti che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 1, comma 1, lettere *l-bis*) e *l-ter*), del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali³.

3. Nella definizione dei capitoli o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 50⁴.

4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale⁴.

5. [...]⁵.

6. [...]⁵.

7. [...]⁵.

8. [...]⁵.

9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente⁶.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 47, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma abrogato dall'art. 42, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 47, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma così modificato dall'art. 47, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Articolo così sostituito dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni¹. 1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54².

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria³.

1-ter. Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni⁴.

2. [...]⁵.

3. [...]⁵.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 43, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 43, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma aggiunto dall'art. 43, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 48, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 43, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente^{1 2}.

¹ Comma così sostituito dall'art. 44, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 49, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Articolo così sostituito dall'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

55. Consultazione delle iniziative normative del Governo. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado¹. 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti².

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali².

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003³.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

² Comma così modificato dall'art. 38, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

³ Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

57. Moduli e formulari. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102 e poi abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Sezione II

Fruibilità dei dati

58. Modalità della fruibilità del dato. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

59. Dati territoriali. 1. [...]¹.

2. [...]¹.

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati².

4. [...]¹.

5. Ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle pubbliche amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse².

6. [...]¹.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. [...]³.

¹ Comma abrogato dall'art. 45, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma così sostituito dall'art. 45, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 50, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abrogato dall'art. 45, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

60. Base di dati di interesse nazionale. 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2¹.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni¹.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida².

2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati³.

3. [...]³.

3-bis. In sede di prima applicazione sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale⁴:

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) anagrafe nazionale della popolazione residente⁵;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242⁵;

f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)⁶;

f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 5037⁸.

3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale⁸.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 46, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma aggiunto dall'art. 51, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁴ Alinea così modificato dall'art. 46, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Lettera così modificata dall'art. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁶ Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 232, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

⁷ Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 43, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così sostituito dall'art. 51, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

61. Delocalizzazione dei registri informatici. 1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le Linee guida, nel rispetto delle normative speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente¹.

¹ Comma così modificato dall'art. 47, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

62. Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR. 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali¹.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018².

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo

svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni, inoltre, possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR³.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonchè dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari⁴.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonchè con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 50⁵;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonchè della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010^{6,7}.

³ Comma così modificato dall'art. 48, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125.

³ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁴ Comma così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Lettera così modificata dall'art. 48, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁶ Lettera così sostituita dall'art. 52, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁷ Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 1.

Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocatione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50^{1,2}.

¹ Comma così modificato dall'art. 53, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Articolo aggiunto dall'art. 44, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti. 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 2-bis, del presente Codice¹.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonchè all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il domicilio²;

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente Codice³.

¹ Comma così modificato dall'art. 54, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Lettera così modificata dall'art. 54, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 231, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Sezione III

Identità digitali, istanze e servizi on-line¹

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 55, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni¹. 1. [...]².

2. [...]².

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)³.

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete⁴.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01⁵.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, se-

condo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70⁶.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimenti:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese⁶;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete³.

2-septies. [...]⁷.

2-octies. [...]⁷.

2-novies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi⁸.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificanti⁹.

3. [...]¹⁰.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line⁹.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma abrogato dall'art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Comma aggiunto dall'art. 17-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 17-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98 e poi così sostituito dall'art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 17-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98 e poi così modificato dall'art. 56, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Lettera così modificata dall'art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi abrogato dall'art. 56, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così modificato dall'art. 56, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 56, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Il termine di cui al presente comma è stato - erroneamente - prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10.

64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione. 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica¹.

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida^{2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 57, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma aggiunto dall'art. 57, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Articolo aggiunto dall'art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide¹:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20²;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti³;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità⁴;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario⁵.

1-bis. [...]⁶.

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso⁷.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento⁸.

3. [...]⁹.

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

¹ Alinea così modificato dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

² Lettera così sostituita dall'art. 47-sexies, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35 e poi, da ultimo, così modificata dall'art. 58, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Lettera così modificata dall'art. 51, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁴ Lettera così sostituita dall'art. 51, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, poi così sostituita dall'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, infine, da ultimo, così modificata dall'art. 58, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi abrogato dall'art. 51, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e poi così modificato dall'art. 51, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁸ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 51, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁹ Comma abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

¹⁰ Seguiva la Sezione IV (carte elettroniche) soppressa dall'art. 59, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

66. Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità elettronica sono definite dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43¹.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionali dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere²:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili³:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le Linee guida, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia⁴.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle Linee guida, e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni³.

8-bis. [...].⁵

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, comma 812, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

² Alinea così modificato dall'art. 48, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

³ Comma così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁴ Comma così modificato dall'art. 60, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 37, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

CAPO VI

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

67. Modalità di sviluppo ed acquisizione. [...].¹

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

68. *Analisi comparativa delle soluzioni.* 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalità cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni¹.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri²:

- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito¹.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID^{1,3}.

2. [...].⁴

2-bis. [...].⁵

3. [...].⁶

4. [...].⁴

¹ I commi da 1 a 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1, per effetto dell'art. 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il comma 1 nel testo previgente era stato sostituito dall'art. 22, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

² Alinea così modificato dall'art. 61, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Comma così modificato dall'art. 53, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁴ Comma abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 49, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi abrogato dall'art. 53, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁶ Comma abrogato dall'art. 61, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

69. *Riuso delle soluzioni e standard aperti.* 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa¹.

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida^{2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 62, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma aggiunto dall'art. 62, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

³ Articolo così sostituito dall'art. 54, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

CAPO VII REGOLE TECNICHE

71. Regole tecniche. 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo¹.

1-bis. [...]².

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea³.

2. [...]⁴.

¹ Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 63, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

² Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abrogato dall'art. 52, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

³ Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così modificato dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁴ Comma abrogato dall'art. 56, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

CAPO VIII SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ¹²

¹ Capo aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

² Rubrica così sostituita dall'art. 61, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. L'originaria ripartizione in sezioni è stata soppressa dal citato art. 61.

72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettività. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

73. Sistema pubblico di connettività (SPC). 1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati¹.

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia

del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente².

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architettonico e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi³;

b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali⁴;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3-bis. [...]⁵.

3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:

a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;

b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;

c) catalogo di servizi e applicazioni⁶.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza⁶⁷.

¹ Comma così modificato dall'art. 57, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

² Comma così sostituito dall'art. 57, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

³ Lettera così sostituita dall'art. 57, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁴ Lettera aggiunta dall'art. 57, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 53, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 57, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettività. 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali¹.

2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater¹.

3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater¹.

3-bis. [...]²³.

¹ Comma così sostituito dall'art. 58, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.